

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2012
422/2012/R/EEL

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA RELATIVA ALL'ANNO 2010 PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA ALL'ENEL S.P.A., SEA SOCIETÀ ELETTRICA DI FAVIGNANA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2012

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 168/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/09);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);

- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/elt 22/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 22/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2011, AGI 10/11 (di seguito: deliberazione AGI 10/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 148/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2012/R/eel);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 296 del 2008 (di seguito: sentenza TAR Lombardia n. 296/08);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, 4 aprile 2011, n. 910/2011;
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) del 20 dicembre 2011 prot. n. 7226 (prot. Autorità n. 33772/A del 23 dicembre 2011) (di seguito: comunicazione 33772/2011);
- la comunicazione della Cassa del 11 giugno 2012 prot. 4244 (prot. Autorità n. 17598/A del 6 giugno 2012) (di seguito: comunicazione 4244/2012);
- la comunicazione della Cassa del 24 settembre 2012 prot. 5728 (prot. Autorità n. 29327 del 25 settembre 2012) (di seguito: comunicazione 5728/2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori.
- con la deliberazione 148/2012/R/eel l'Autorità ha rideterminato le aliquote di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2009 per l'impresa SEA Favignana S.p.A. tenendo tra l'altro conto del principio enunciato dalla sentenza 910/2011, in merito alla necessità di considerare l'effettivo capitale sociale iscritto a bilancio nel periodo dal 1999 in poi;
- l'Autorità e la Cassa hanno appellato la predetta sentenza con riferimento al motivo di ricorso accolto dal Tar Lombardia, cui pertanto il presente provvedimento non costituisce acquiescenza; conseguentemente, qualora l'appello dell'Autorità e della Cassa fosse accolto dal Consiglio di Stato, la Cassa dovrà rinnovare l'istruttoria, ai fini di una nuova rideterminazione delle medesime aliquote tariffarie.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, l'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta dalla Cassa a titolo di acconto alla suddetta impresa è stata ricalcolata, a partire dal 1 gennaio 2010, sulla base dell'aliquota approvata con la deliberazione 148/2012/R/eel;
- l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
- la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
- ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- con la comunicazione 5728/2012, la Cassa ha trasmesso l'aliquota calcolata a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione per l'anno 2010 spettante all'impresa elettrica minore SEA Favignana S.p.A..

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2010 per l'impresa SEA Favignana S.p.A. secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2010 per l'impresa SEA Favignana S.p.A si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05

DELIBERA

1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2010, per ogni kWh venduto dall'impresa SEA Favignana S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di disporre che, per l'anno 2011 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa SEA Favignana S.p.A., a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2010, tenuto conto

di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2011 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2010 approvata con il presente provvedimento;

3. che il presente provvedimento non costituisce acquiescenza alla sentenza 910/2011. In caso di accoglimento dell'appello promosso dall'Autorità e dalla Cassa avverso la predetta sentenza, la Cassa dovrà avviare immediatamente il procedimento per la rinnovazione delle istruttorie finalizzate alla presentazione di una nuova proposta di rideterminazione delle aliquote, di cui ai punti 1. e 2.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni